

OGGETTO: <u>Circolare 11.2013</u> Seregno, 24 aprile 2013

OBBLIGO PEC DITTE INDIVIDUALI

Si porta a conoscenza che il D.L. n. 179/2012 del 20 ottobre 2012 (convertito con legge 17/12/2012 n. 222) prevede l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre 2012 sono tenute a comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.

A partire pertanto da tale data tutte le domande di nuova iscrizione di imprese individuali devono contenere anche l'indirizzo PEC. L'assenza dell'indirizzo PEC impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale. Qualora si utilizzi il software Starweb l'indirizzo PEC va indicato nel campo "sede dell'impresa", nel caso vengano utilizzati altri software l'adempimento si effettua compilando il riquadro n. 5 del modello 1.

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, sospende la domanda fino ad integrazione con l'indirizzo e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.

Si rimane in attesa di eventuali mandati dei Signori clienti interessati alla normativa, per la richiesta ed attivare della casella PEC nonché per l'invio della prativa telematica di comunicazione al Registro delle Imprese.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino